



COMUNE DI PADOVA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000 – interdizione dell'accesso e dello stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle nella giornata di sabato 8 maggio 2021.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visti: i Decreti Legge, i DPCM, le Ordinanze del Ministro della Salute e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, disciplinanti l'attuazione di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottati nel periodo da febbraio a dicembre del 2020;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che all'art. 11 consente la possibilità di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;

Acquisito l'invito della Riunione Tecnica di Coordinamento della Prefettura di Padova tenutasi il 29 aprile 2021 ad adottare un provvedimento di limitazione della fruizione degli spazi nell'Isola Memmia, luogo di forte attrazione di persone anche in ragione dello svolgersi del mercato del Sabato in Prato della Valle, al fine di disincentivare assembramenti e comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19;

Dato atto del perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che hanno determinato l'adozione delle Ordinanze sopra richiamate e di specifiche Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto l'accesso, lo stazionamento e la fruizione dell'area interna all'Isola Memmia;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l' art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

ORDINA

nella giornata di Sabato 8 maggio 2021:

1. di interdire l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
2. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

INCARICA

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica presso gli accessi all'Isola Memmia e l'area antistante;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione,

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;

- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani